

## Biblioteca

A CURA DI ERNESTO ROSSI

### SILLABO GLI ERRORI DEL SECOLO

1957

#### INTRODUZIONE

La quistione religiosa per noi contiene in sé la quistione politica, come il dieci contiene il due.  
(Luigi Settembrini: Epistolario, 3 febbraio 1866).

Il Sillabo, emanato da Pio IX V8 dicembre 1864, è uno dei documenti più significativi della lotta del Vaticano contro il liberalismo, lo Stato di diritto, e la civiltà moderna.

Questo elenco degli « errori del secolo » - ha scritto ultimamente Spadolini [1] - « è uno dei compendi più espliciti, più illuminanti e più istruttivi della concezione cattolica della vita, specie nei suoi riflessi sociali e politici ». È vero : ma non è un documento facilmente reperibile. In italiano ne conosco solo tre edizioni : una del 1927 (il Sillabo, encicliche ed altri documenti di Pio IX, a cura di M. Petroncelli, Firenze), una del 1945 (Il Sillabo e la politica dei cattolici, a cura di Gabriele Pepe) e una del 1946 (in appendice ad un grosso volume: Le encicliche sociali dei Papi - da Pio IX a Pio XII, a cura di Igino Giordani). Tutte e tre queste edizioni sono da tempo esaurite, ed anche nelle pubbliche biblioteche si trovano difficilmente. Perciò mi è sembrato opportuno curarne una ristampa integrale, in una edizione economica, che potesse andare nelle mani di tutti.

\*

Il Sillabo comparve contemporaneamente all'enciclica Quanta cura, in cui Pio IX denunciava le « nefande macchinazioni di uomini iniqui che schizzando come i flutti di procelloso mare la spuma delle loro fallacie, e promettendo libertà mentre che sono schiavi della corruzione, con le loro opinioni ingannevoli e co' loro scritti perniciosissimi si sono sforzati di sconquassare le fondamenta della cattolica Religione e della civile società, di levare di mezzo ogni virtù e giustizia, di depravare gli animi e le menti di tutti, di sviare dalla retta disciplina dei costumi gl'incauti, e massimamente la inesperta gioventù, e di guastarla miseramente, di irretirla nei lacci degli errori e per ultimo di strapparla dal seno della Chiesa Cattolica »,

Nell'enciclica Pio IX si richiamava alle condanne dei suoi predecessori, e specialmente di Gregorio XVI, che aveva qualificato « delirio » l'opinione di chi affermava « la libertà di coscienza e dei culti essere un diritto proprio di ciascun uomo, che si ha da proclamare e stabilire per legge in ogni ben costituita società, ed i cittadini avere diritto ad una totale libertà che non deve essere ristretta da nessuna autorità o ecclesiastica o civile, in virtù della quale possano palesemente e pubblicamente manifestare e dichiarare i loro concetti quali che sieno, o verbalmente, o per mezzo della stampa, o in altra maniera ». Questo equivaleva anche per Pio IX, a predicare la libertà della perdizione. A chi, « spregiando affatto e nulla valutando i principi certissimi della sana ragione », ardiva proclamare l'autonomia dell'ordine civile dall'ordine divino, Pio IX opponeva:

## Biblioteca

« Ma chi non vede e non sente pienamente, che una società di uomini sciolta dai vincoli della religione e della vera giustizia, niun altro proposito può certamente avere, fuorché lo scopo di acquistare e di accumulare ricchezze, e niun'altra legge nelle sue operazioni seguire, fuorché una indomita cupidigia di servire alle proprie voluttà e comodità » ?

[1] GIOVANNI SPADOLINI: L'opposizione cattolica da Porta Pia al '98 (Firenze, III edizione, 1955, pag. 29). I primi due capitoli di questo libro ricordano le ragioni che indussero Pio IX a far compilare il Sillabo, riassumono la storia della sua faticosissima elaborazione, ricordano la posizione che contro il Sillabo assunsero il governo francese e quello italiano, le ripercussioni che esso ebbe nella stampa e nei congressi. A pag. 39 il libro porta anche una nota bibliografica con le principali opere sull'argomento.

Dopo aver criticato il « funestissimo errore del Comunismo e del Socialismo », che pretende « eliminare dalla istituzione ed educazione la dottrina salutare e la forza della Cattolica Chiesa, in modo che i teneri e flessibili animi de' giovani vengano miseramente infetti e depravati da ogni fatta di errori perniciosi e di vizii », Pio IX riprovava, proscriveva e condannava tutte le « prave opinioni e dottrine » dei novatori, che, sostenendo la supremazia dello Stato sulla Chiesa « intorno alle cose che appartengono all'ordine esteriore », non si vergognano di affermare « che alla Chiesa non compete il diritto di raffrenare con pene temporali i violatori delle sue leggi », né arrossiscono di apertamente e pubblicamente professare il principio della supremazia dello Stato sulla Chiesa « intorno alle cose che appartengono all'ordine esteriore ».

« Il che — scriveva Pio IX — quanto grandemente si opponga al domina cattolico della piena potestà del Romano Pontefice, divinamente conferitagli dallo stesso Cristo Signore, in ordine a pascere e reggere e governare la Chiesa universale, non è chi apertamente e chiaramente non vegga ed intenda ».

\*

Il lettore laico non riesce a capire come sia stato possibile, dopo dieci anni di studi, consultazioni, discussioni nelle più alte sfere delle gerarchie ecclesiastiche, mettere insieme un pot-pourri come il Sillabo. Si trovano presentate nello stesso documento come gravissimi errori del secolo affermazioni le più eterogenee e del più diverso valore : definizioni dogmatiche su materie sacre (esistenza di Dio, intervento della Divinità negli avvenimenti umani, perfezione della Rivelazione, valore delle profezie e dei miracoli) e posizioni polemiche su argomenti contingenti squisitamente profani (diritto di possedere, manomorta, benefici, immunità ecclesiastiche) ; affermazioni relative all'ordinamento interno della Chiesa, (potere dei Concili, insegnamento dei seminari, celibato dei chierici) e affermazioni sulla costituzione stessa dello Stato (separazione della Chiesa dallo Stato, parità di tutti i culti, libertà di parola e di stampa, insegnamento laico nelle scuole pubbliche, tribunali ecclesiastici, matrimonio civile); affermazioni che nessuna persona di buon senso vorrebbe vedersi attribuire, almeno nella forma in cui sono definite nel Sillabo (« tutti i doveri degli uomini sono un nome vano e tutti i fatti umani hanno forza di diritto », « la fortunata ingiustizia del fatto non apporta alcun detrimento alla santità del diritto ») e movimenti di pensiero ed organi di propaganda caratteristici della società moderna (« Socialismo, Comunismo, Società segrete, Società bibliche, Società clerico-liberali », condannate tutte in mazzo, in sole due righe, come « pestilenze ») ; principi che costituiscono la premessa necessaria del pensiero critico moderno (autonomia della ragione, libertà di coscienza, indipendenza della filosofia e della scienza dalla teologia) e confutazioni di giudizi storici su uomini e avvenimenti del passato, (« Bonifacio VIII per primo asserì che il voto di castità emesso nella ordinanza fa nullo il matrimonio », « gli arbitri eccessivi dei Romani pontefici contribuirono alla divisione della Chiesa in quella di Oriente e quella di Occidente

## Biblioteca

»); le teorie protestanti che hanno sconvolto tutta l'Europa per secoli e teorie di un oscuro teologo peruviano o di un professore di diritto canonico dell'Università di Torino, di cui ben pochi oggi ricordano il nome.

Lo stesso carro armato viene adoperato per demolire i Bunker e per schiacciare le pulci.

\*

La migliore esegesi del Sillabo si trova nei commenti dei giornali cattolici del tempo e nella rivista dei gesuiti.

Sul giornale dell'estremismo cattolico di Firenze, Il Contemporaneo, del 24 dicembre 1864, ad esempio, si legge :

« Cattolici dell'opportunità, voi non potete ignorarlo: Roma ha parlato; la causa è finita.

« Ma che cosa ha detto Roma e quale sentenza ha essa profferita?

« Roma ha detto precisamente quello che noi diciamo da cinque anni. Il suo programma è il nostro, e si riassume in queste sole parole: Con l'iniquità nessuna transazione! A chi volete voi dunque stendere la mano? Leggete prima le ottanta proposizioni condannate dalla Santa Sede, ma leggetele attentamente, da uomini e non da bestie, e quando le avrete lette, tornateci pure a rinfacciare la nostra intolleranza e il nostro soverchio cattolicismo. Ignoranti! »

« Le maschere devono ormai cadere, e le illusioni devono ormai svanire. O codini assoluti, vale a dire cattolici con Pio IX, o assoluti liberali, cioè separati dalla Chiesa uguali agli scismatici, agli eretici, ai protestanti. Un liberale cattolico sarà da oggi innanzi un assurdo, un controsenso, un'utopia. Lo intendano certi rappresentanti delle Nazioni e certi monsignori. O liberale o cattolico; o cattolico o

[2] Questo brano e il successivo sono riportati dalla pubblicazione citata di Gabriele Pepe: Il Sillabo e la politica dei cattolici, pagg. 86, 94 e 95). I primi due capitoli di questo ottimo volumetto sono dedicati alle origini e alle fonti del Sillabo ; seguono la enciclica Quanta cura, le ottanta proposizioni del Sillabo, commentate una ad una da un punto di vista laico, ed alcuni giudizi dei giornali del tempo.

[3] In nota a pag. 35 dell'op. cit.

[4] A pag. 5 dell'op. cit.

liberale. Pio IX trovasi in ciò perfettamente d'accordo con Ferrari, con de Bono, con Petruccelli, con gli altri autorevoli atei del Parlamento subalpino. Il Dio di Pio IX non può essere il Dio dei liberali » [2] .

E la Civiltà cattolica (serie VI, vol. I, fascicolo 357, pag. 396) con linguaggio ancor più pittoresco, così inveiva :

« Gli atti dell'8 dicembre avevano schiacciata la maschera in viso alla Rivoluzione; ma i deliri e le furie dei suoi satelliti gliel'hanno fatta cadere a brani. Ella pertanto ha dovuto mostrare in pubblico l'orrido grifo, che traditorescamente celava sotto la larva imbellettata di civiltà e di progresso. Con che il suo « moderno » è sfumato via, e non le è restato se non l'antico, quell'« antico » che essa ha ereditato da Lucifero padre suo qui fuit homicida ab initio : quell'antico che dal serpente dell'Eden fu trasmesso a Caino e da costui, per filo di primogeniti in Satanasso, fino a Giuda Iscariota; e da costui, per legittima discendenza, fino agli Epicurei, ai Sansimoniani, ai Volterriani, agli atei, agli agnostici della moderna Massoneria. No, giammai la Rivoluzione non si è palesata come ora, per quella trista e sozza che ella è; per la vera prostituta dell'Apocalissi, adoratrice nefanda della gran bestia tartarea ».

\*

## Biblioteca

Sul valore dottrinale e dogmatico del Sillabo si è molto discusso nel campo cattolico, ma «è certo - osserva Spadolini [3] - che quasi tutta la gerarchia cattolica lo accolse come una pronuncia formale, ufficiale, definitiva e infallibile della Santa Sede su materie attinenti alla fede, ai diritti della Chiesa, all'unità dei credenti, alla coscienza e alla salvezza eterna, e tale quindi da imporre l'obbedienza e l'osservanza dei cattolici tutti, senza restrizioni di mente e di cuore».

« Il Sillabo — scrive lo stesso autore [4] — fu la naturale premessa del Concilio Vaticano (del 1870), ed è anzi singolare notare che l'idea di quella convocazione ecumenica sorse, negli ambienti della Curia, solo dopo la definizione degli errori moderni e quasi per consacrarla e ribadirla in modo collegiale e solenne ».

Nel volume XI della Enciclopedia Cattolica (1953, Città del Vaticano), alla voce Sillabo si legge :

« È incontestabile che il Sillabo appartiene alla serie di quegli atti che emanano direttamente dal Sommo Pontefice, anche se il Papa non lo firmò personalmente. E' noto come fu promulgato: una lettera del cardinale Antonelli, segretario di Stato di S. Santità, fece nota a tutto l'episcopato cattolico la decisione sovrana del Papa con le parole : « mihi in mandatis dedit... eiusdem Pontificis iussa ». In altra occasione lo stesso Pio IX usò le frasi : « Syllabus noster... nostro iussu editus ». Inoltre è da rilevare che il Sillabo è un documento dottrinale, riguardante la fede e la morale in se stesse e nei loro rapporti con le opinioni e le deviazioni del secolo XIX; diretto a tutta la Chiesa, formulato in modo negativo, con l'intenzione espressa di respingere quanto vi è di opposto alla Rivelazione negli atteggiamenti di un'età che si avviava all'apostasia. E' da ritenere pertanto un atto autentico del magistero della Chiesa, con valore giuridico, che non solo obbliga esternamente, ma che richiede un pieno assenso interno, tanto più che fu imposto da tutti i vescovi ai rispettivi fedeli come norma da seguire, come dottrina derivante dalla Sede Apostolica. Lo stesso Leone XIII citò, nell'enciclica Immortale Dei opus, il Sillabo come documento autorevole del suo predecessore ».

Data questa autorevolissima precisazione e dato che la stampa cattolica cita ancora il Sillabo come fonte sempre valida, conviene leggerlo nel testo integrale, che riporto più oltre segnando in corsivo le proposizioni che mi sembrano più interessanti.

\*

Nell'ultima parte ho raccolto una scelta di brani tratti da encicliche e da altri documenti pontifici, per dare una idea di quello che è stato lo sviluppo dottrinale del Sillabo dopo Pio IX.

Prima di passare alla stampa questo piccolo campionario, l'ho fatto esaminare da alcuni amici cattolici di sinistra, per averne il parere ed i suggerimenti. Il loro giudizio è stato completamente negativo. « Pubblicando questa antologia — mi hanno osservato —

[5] A pag. 708 dell'op. cit. In Pio XII (Roma, 1946, pag. 259) E. Buonaiuti, criticando il messaggio natalizio del 1944, con molta ragione osservava : « Tutte enunciazioni lapalissiane, di una banalità sconcertante, su cui non si vede come non si sarebbe dovuto andare tutti d'accordo. Ma da quando in qua il magistero cattolico esiste per annunciare al mondo aforismi generici e vaghi, che rispecchiano le consuetudinarie formule della politica terrena anche quando, anzi, è più menzognera e capziosa? ».

dimostreresti solo la tua faziosità anticlericale : se avessi voluto, avresti potuto trovare, nei documenti dei successori di Pio IX, molte proposizioni in favore di tesi opposte a quelle contenute nella tua antologia ». In conseguenza, il loro consiglio è stato di non farne di nulla.

Non ho seguito il consiglio perché l'accusa di faziosità anticlericale non mi dispiace affatto, oggi che tutti i liberali « continuatori del nostro Risorgimento - mentre l'invasione del clero nella vita politica, economica e culturale raggiunge estremi mai toccati in passato - pare che niente temano più che l'essere sospettati di anticlericalismo ; i comunisti sono legati al rispetto dell'art. 7 della

## Biblioteca

Costituzione da loro stessi approvato; ed il leader del partito socialista arriva fino a denunciare sull'Avanti ! l'anticlericalismo come uno dei maggiori pericoli nella attuale situazione politica italiana. E non ho seguito il consiglio anche perché sono convinto che i miei amici cattolici non avevano ragione.

Nei rarissimi documenti in cui i successori di Pio IX hanno parlato in favore della democrazia e della libertà, ne hanno sempre parlato in termini così ambigui e generici, ed hanno sempre subordinato il loro consenso al verificarsi di tali condizioni, da consentire sempre agli esegeti di riallacciare, con un po' di abilità dialettica, le loro parole anche alle proposizioni del Sillabo.

A riprova di questo mio asserto porterò un solo esempio.

Fra tutti i documenti pontifici quello che è stato ultimamente più magnificato come liberale e « progressivo » è il messaggio natalizio del 1944, che - secondo Giordani [5] - « le nuove democrazie farebbero bene a incidere nei propilei dei loro parlamenti ».

Il momento in cui il messaggio fu lanciato — scrive Giordani — era grave, in quanto « coincideva col supremo sforzo dell'hitlerismo armato di riprendere l'iniziativa e rovesciare la situazione militare con una sanguinosa controffensiva nel Belgio ». Giordani, però, non dice che alla fine del 1944 il regime fascista era caduto da più di un anno, che il « supremo sforzo dell'hitlerismo » costituiva ormai per tutti l'ultimo sussulto dell'agonia, e che le truppe alleate già da diversi mesi occupavano Roma ; il Vaticano aveva allora tutto l'interesse a far dimenticare il passato filofascismo per ottenere l'appoggio politico e i dollari degli americani.

In conseguenza della guerra - disse Pio XII in quella vigilia del Natale 1944 - i popoli « si sono come risvegliati da un lungo torpore ».

« Edotti da una amara esperienza, si oppongono con maggiore impeto ai monopoli di un potere dittatoriale, insindacabile e intangibile, e richiegono un sistema di governo che sia più compatibile con la dignità e la libertà dei cittadini. »

« Queste moltitudini, irrequiete, travolte dalla guerra fin negli strati più profondi, sono oggi invase dalla persuasione - dapprima, forse, vaga e confusa, ma ormai incoercibile - che, se non fosse mancata la possibilità di sindacare e di correggere l'attività dei poteri pubblici, il mondo non sarebbe stato trascinato nel turbine disastroso della guerra e che, al fine di evitare per l'avvenire il ripetersi di una simile catastrofe, occorre creare nel popolo stesso efficaci garanzie ».

Il Papa non chiarì se condivideva o meno questa persuasione ; solo si domandò :

« In tale disposizione degli animi, vi è forse da meravigliarsi se la tendenza democratica investe i popoli e ottiene largamente il suffragio e il consenso di coloro che aspirano a collaborare più efficacemente ai destini degli individui e della società? ».

Il Papa non si meravigliava. E più avanti affermava anche :

« Esprimere il proprio parere sui doveri e i sacrifici che gli vengono imposti; non essere costretto ad ubbidire senza essere stato ascoltato: ecco due diritti del cittadino, che trovano nella democrazia, come indica il suo stesso nome, la loro espressione ».

Ma anche questa è una definizione più che un riconoscimento.

Per quanto riguarda la estensione e la natura dei sacrifici richiesti a tutti i cittadini « la forma democratica di un governo apparisce a molti - notava Pio XII - un postulato naturale, imposto dalla stessa ragione ».

« Quando però si reclama « più democrazia e migliore democrazia », una tale esigenza non può avere altro significato che di mettere il cittadino sempre più in condizione di aver la propria opinione personale, e di esprimerla e farla valere in una maniera confacente al bene comune ».

## Biblioteca

Dopo queste proposizioni, che Pio XII si limitava a riportare quale pensiero di « molti » senza farle esplicitamente sue, il messaggio distingueva il vero popolo, degno di questo nome, da quello non degno, e gli uomini di governo, degni di tenere il potere, da quelli non degni. Il vero popolo riconosce che «ciascuno ha il diritto di vivere onoratamente la propria vita personale, nel posto e nelle condizioni in cui i disegni e le disposizioni della Provvidenza l'hanno collocato» ed i veri governanti riconoscono, in tutti i loro atti, che ogni potere proviene da Dio.

« Bollato è l'assolutismo dello Stato — scrive Giordani, commentando la parola del Papa - come usurpazione antinaturale e snaturata di diritti inalienabili della persona umana ».

Ma la predilezione dimostrata sempre da Pio XII verso i regimi di Franco, di Salazar e di Peron (anche di Peron, finché è rimasto ligio ai suoi doveri filiali verso la Santa Madre Chiesa) non consente di attribuire al messaggio natalizio del 1944 questo significato di presa di posizione contro tutte le dittature.

Per convincersene basta ricordare il radiomessaggio indirizzato da Pio XII alla Spagna subito dopo l'ultimo bollettino che annunciava la fine della guerra civile. Con l'aiuto di Mussolini e di Hitler, il Caudillo, valendosi dei marocchini musulmani per massacrare anche gli autonomisti cattolici baschi, aveva vinto contro il legittimo governo di Madrid. L'insurrezione militare era costata oltre un milione di vittime e incalcolabili rovine; rinchiusi nelle prigioni si trovavano ancora circa trecentomila detenuti politici e le fucilazioni si susseguivano senza interruzioni, dopo processi sommari.

« La versione italiana del venerato documento », pubblicata su L'Osservatore Romano del 17-18 aprile 1939, dice:

« Con immensa gioia Ci rivolgiamo a voi, figli dilette della cattolica Spagna, per esprimervi le paterne Nostre felicitazioni per il dono della pace e della vittoria con la quale Dio si è degnato di coronare il cristiano eroismo della vostra fede e carità, provata da tante e si generose sofferenze.

Con ansia attendeva fiducioso il Nostro Predecessore di s.m. questa provvidenziale pace, frutto senza dubbio di quella Benedizione feconda che fin dai primi tempi del conflitto avviava « a quanti si erano proposto il difficile e pericoloso compito di difendere e restaurare i diritti e l'onore di Dio e della Religione » (Allocuzione ai profughi di Spagna: Act. Apost. Sedis. XXVII, 1936, pag. 380); e noi non dubitiamo che tale pace sarà quella da Lui auspicata, « annunziatrice, cioè, di un avvenire di tranquillità nell'ordine e d'onore nella prosperità » (L. c. pag. 381).

I disegni della Provvidenza, amatissimi figlioli, si sono manifestati una volta ancora sopra l'eroica Spagna. La Nazione eletta da Dio come principale strumento di evangelizzazione del Nuovo Mondo e come baluardo inespugnabile della fede cattolica, ha testé dato ai proseliti dell'ateismo materialista del nostro secolo la più elevata prova che, al di sopra di ogni cosa, stanno i valori eterni della religione e dello spirito. La propaganda tenace ed i costanti sforzi dei nemici di Gesù Cristo fanno pensare che questi abbiano voluto fare in Spagna una prova suprema delle forze dissolvitrici, a loro disposizione, sparse per tutto il mondo : e benché l'Onnipotente non abbia per ora permesso che essi raggiungessero il loro intento, ha tuttavia tollerato la realizzazione di alcuni almeno dei terribili effetti, affinché il mondo vedesse come la persecuzione religiosa, minando le basi stesse della giustizia e della carità, che sono l'amore a Dio ed il rispetto alla santa sua Legge, può trascinare la società moderna ad insospettati abissi di appassionata discordia ed iniqua distruzione.

Persuasos di questa verità, il sano popolo spagnolo, con quella generosità e franchezza che costituiscono le due caratteristiche del nobilissimo suo spirito, insorse deciso in difesa degli ideali della fede e della civiltà cristiana, profondamente indicati nel suolo fecondo di Spagna ; ed aiutato da Dio « che non abbandona quelli che in Lui sperano » (Indit XII, 17), seppe resistere all'attacco di

## Biblioteca

coloro che, ingannati da quello che essi credevano un ideale umanitario di elevazione dell'umile, in realtà combattevano per l'ateismo.

Esortiamo pertanto i Governanti ed i Pastori della cattolica Spagna ad illuminare la mente di coloro che sono stati ingannati, additando loro con amore le radici del materialismo e del laicismo, donde hanno avuto origine i loro errori e le loro disgrazie e donde potrebbero nuovamente germogliare. Vogliate inoltre proporre loro i principi di giustizia individuali e sociali contenuti nel Santo Vangelo e nella dottrina della Chiesa, senza dei quali la pace e la prosperità delle nazioni, per potenti che sieno, non possono sussistere.

Non dubitiamo che ciò avverrà, e di questa Nostra ferma speranza sono garanti i nobilissimi sentimenti cristiani di cui hanno dato sicure prove il Capo dello Stato e tanti suoi fedeli collaboratori, con la protezione legale accordata ai supremi interessi religiosi e sociali, in conformità agli insegnamenti della Sede Apostolica ». Pio XII concludeva il radiomessaggio facendo discendere la sua Apostolica Benedizione « sui Suoi figli della Spagna cattolica, sul Capo dello Stato e sul suo illustre Governo ».

Non c'è alcuna possibilità di confronto fra la chiarezza di questa posizione, che fu poi confermata ancor più esplicitamente nel discorso al nuovo ambasciatore di Spagna del 17 aprile 1942 (« *Y con grande Consuelo de Nuestra alma hemos sido informado de los progresos de la Acción Católica, de la abundancia de buenas y sólidas vocaciones para ministros del Santuario: hemos visto a Cristo triunfar en la escuela, resurgir las iglesias de las ruinas abrasadas, y penetrar el espíritu cristiano en las leyes, en las instituciones y en todas las manifestaciones de la vida oficial...* »), e le generiche formule ambivalenti del messaggio natalizio del 1944.

Per il Papa, i dittatori non sono riprovevoli perché privano della libertà i cittadini; ma solo se ed in quanto non seguono col cero in mano le processioni religiose.

Lo Stato assoluto, contro il quale ha parlato Pio XII nel messaggio natalizio, non è lo Stato che nega ai cittadini ogni diritto di pubblica critica e di opposizione al Governo ; è, invece, lo Stato che non ammette « alcun appello ad una legge superiore moralmente obbligante » : cioè che non ammette alcun appello alla suprema autorità del Pontefice.

« Un uomo compreso da rette idee intorno allo Stato e alla autorità e al potere di cui è rivestito, in quanto custode dell'ordine sociale - osserva il Papa nel messaggio natalizio - non penserà mai di offendere la maestà della legge positiva nell'ambito della sua naturale competenza. Ma questa maestà del diritto positivo umano allora soltanto è inappellabile se si comporta - o almeno non si oppone - all'ordine assoluto, stabilito dal Creatore e messo in una nuova luce dalla rivelazione del Vangelo ».

Dato che l'unica verace interprete del Vangelo è la Chiesa, le leggi dello Stato devono essere ubbidite solo in quanto si conformano – o almeno non si oppongono - alla volontà della Chiesa.

Questa teoria è poi stata ripresa dallo stesso Papa nel discorso del 6 novembre 1949, ai partecipanti al primo congresso dei giuristi cattolici italiani.

Il giudice - ha affermato Pio XII -, se applica una legge iniqua, diviene corresponsabile del legislatore.

« Il giudice non può mai con la sua decisione obbligare alcuno a qualche atto intrinsecamente immorale, vale a dire per sua natura contrario alla legge di Dio e della Chiesa.

« Egli non può in nessun caso espressamente riconoscere e approvare la legge ingiusta (la quale, del resto, non costituirebbe mai il fondamento di un giudizio valido in coscienza e dinnanzi a Dio). Perciò egli non può pronunziare una sentenza penale, che equivalga a una simile approvazione ».

## Biblioteca

Su tali principi si può fondare lo Stato teocratico ; non mai lo Stato di diritto.

\*

D'altra parte, se anche l'osservazione dei miei amici cattolici fosse giustificata - se anche avessi faziosamente scelto fra tutti i documenti quelli che suffragano la tesi del Sillabo, trascurando quelli ad esse contrari - non riuscirei ad intendere come dei cattolici potrebbero conciliare la loro fede nella immutabilità della dottrina della Chiesa e nella infallibilità del Papa col riconoscimento che nelle parole dei pontefici si trovano delle affermazioni contrastanti sui nostri maggiori problemi politici e sociali.

Non sono questi, però, casi di coscienza che mi interessino. Scegliendo i brani che ho scelto per la mia piccola antologia, io mi sono proposto solo di mettere in evidenza la verità dell'ultimo enunciato del Sillabo, « in cui è proscritta — come ricordava la Civiltà Cattolica del 18 luglio 1868 - la non meno insolente che stolta proposizione che il Romano Pontefice debba con la civiltà e il progresso del secolo conciliarsi ».

Anche un impenitente volterriano può, su questo punto, andare completamente d'accordo con i gesuiti.

E. R.

Roma, 26 gennaio 1957

### **PARTE PRIMA**

#### **IL "SILLABO" DEI PRINCIPALI ERRORI DELL'ETÀ NOSTRA, CHE SON NOTATI NELLE ALLOCUZIONI CONCISTORIALI, NELLE ENCICLICHE E IN ALTRE LETTERE APOSTOLICHE DEL SS. SIGNOR NOSTRO PAPA PIO IX**

##### **I. PANTEISMO, NATURALISMO E RAZIONALISMO ASSOLUTO**

I. Non esiste niun Essere divino, supremo, sapientissimo, provvidentissimo, che sia distinto da quest'universo, e Iddio non è altro che la natura delle cose, e perciò va soggetto a mutazioni, e Iddio realmente vien fatto nell'uomo e nel mondo, e tutte le cose sono Dio ed hanno la sostanza stessissima di Dio; e Dio è una sola e stessa cosa al mondo, e quindi si identifica parimenti tra loro, spirito e materia, necessità e libertà, vero e falso, bene e male, giusto ed ingiusto.

Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.

II. E' da negare qualsiasi azione di Dio sopra gli uomini e il mondo.

Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.

III. La ragione umana è l'unico arbitro del vero e del falso, è legge a se stessa, e colle sue forze naturali basta a procurare il bene degli uomini e dei popoli.

Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.

IV. Tutte le verità religiose scaturiscono dalla forza nativa della ragione umana; laonde la ragione è la prima norma, per mezzo di cui l'uomo può e deve conseguire la cognizione di tutte quante le verità, a qualsivoglia genere esse appartengano.

Encicl. Qui pluribus, 9 novembre 1816.

Encicl. Singolari quidem, 17 marzo 1856.

Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.

V. La rivelazione divina è imperfetta, e perciò soggetta a processo continuo e indefinito, corrispondente al progresso della ragione umana.

Encicl. Qui pluribus, 9 novembre 1846.

## Biblioteca

Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.

VI. La fede di Cristo si oppone alla umana ragione ; e la rivelazione divina non solo non giova nulla, ma nuoce anzi alla perfezione dell'uomo.

Encicl. Qui pluribus, 9 novembre 1846.

Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.

VII. Le profezie e i miracoli, esposti e narrati nella sacra Scrittura, sono invenzioni di poeti, e i misteri della fede cristiana sono il risultato di indagini filosofiche ; e i libri dell'Antico e Nuovo Testamento contengono dei miti ; e Gesù stesso è un mito.

Encicl. Qui pluribus, 9 novembre 1846.

Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.

### II - RAZIONALISMO MODERATO

VIII. Siccome la ragione umana si equipara colla stessa religione, perciò le discipline teologiche si devono trattare al modo delle filosofiche.

Alloc. Singolari quadam perfusi, 9 dicembre 1854.

IX. Tutti indistintamente i dommi della religione cristiana sono obbietto della naturale scienza ossia filosofia, e l'umana ragione, storicamente solo coltivata, può colle sue naturali forze e principi pervenire alla vera scienza di tutti i dommi anche i più reconditi, purché questi dommi sieno stati alla stessa ragione proposti.

Lett. all'Arciv. di Frisinga Gravissimus, 11 dicembre 1862.

Lett. al medesimo Tuas libenter, 21 dicembre 1862.

X. Altro essendo il filosofo ed altro la filosofia, quegli ha diritto e ufficio di sottomettersi alle autorità ch'esso ha provato essere vere : ma la filosofia né può, né deve sottomettersi ad alcuna autorità.

Lett. all'Arciv. di Frisinga Gravissimus, 11 dicembre 1862.

Lett. al medesimo Tuas libenter, 21 dicembre 1862.

XI. La Chiesa non solo non deve mai correggere la filosofia, ma anzi deve tollerarne gli errori e lasciare che essa corregga se stessa.

Lett. all'Arciv. di Frisinga Gravissimus, 11 dicembre 1862.

XII. I decreti della Sede apostolica e delle romane Congregazioni impediscono il libero progresso della scienza.

Lett. all'Arciv. di Frisinga Tuas libenter, 21 dicembre 1862.

XIII. Il metodo e i principi, coi quali gli antichi Dottori scolastici coltivarono la teologia, non si confanno alle necessità de' nostri tempi e al progresso delle scienze.

Lett. all'Arciv. di Frisinga Tuas libenter, 21 dicembre 1862.

XIV. La filosofia si deve trattare senza aver riguardo alcuno alla soprannaturale rivelazione.

Lett. all'Arciv. di Frisinga Tuas libenter, 21 dicembre 1862.

N. B. - Col sistema del razionalismo sono in massima parte uniti gli errori di Antonio Gunther, che vengono condannati nella Lett. al Card. Arciv. di Colonia, Eximiam tuam, 15 giugno 1847, e nelle Lett. al Vesc. di Breslavia, Dolore haud mediocri, 30 aprile 1860.

### III - INDIFFERENTISMO, LATITUDINARISMO

XV. È libero a ciascun uomo di abbracciare e professare quella religione, che colla scorta del lume della ragione avrà reputato essere vera.

Lett. Apost. Multiplices inter, 10 giugno 1851.

## Biblioteca

Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.

XVI. Gli uomini nell'esercizio di qualsivoglia religione possono trovare la via della eterna salute, e conseguire l'eterna salute.

Encicl. Qui pluribus, 9 novembre 1846.

Alloc. Ubi primum, 17 dicembre 1847.

Encicl. Singolari quidem, 17 marzo 1856.

XVII. Almeno si deve bene sperare della eterna salvezza di tutti coloro, che non sono nella vera Chiesa di Cristo.

Alloc. Singolari quadam, 9 dicembre 1854.

Encicl. Quanto conficiamur, 17 agosto 1863.

XVIII. Il protestantismo non è altro che una forma diversa della medesima vera religione cristiana, nella quale egualmente che nella Chiesa cattolica si può piacere a Dio.

Encicl. Noscitis et Nobiscum, 8 dicembre 1849.

### **IV - SOCIALISMO, COMUNISMO, SOCIETÀ SEGRETE, SOCIETÀ BIBLICHE, SOCIETÀ CLERICO-LIBERALI**

Cotali pestilenze spesso e con gravissime espressioni, sono riprovate nella Epist. Encicl. Qui pluribus, 9 novembre 1846 ; nella Alloc. Quibus quantisque, 20 aprile 1849 ; nella Epist. Encicl. Noscitis et Nobiscum, 8 dicembre 1849 ; nella Alloc. Singolari quadam, 9 dicembre 1854 ; nell'Epist. Quanto conficiamur, 10 agosto 1863.

### **V - ERRORI SULLA CHIESA E SUOI DIRITTI**

XIX. La Chiesa non è una vera e perfetta società pienamente libera, né è fornita di suoi propri e costanti diritti, conferitile dal suo divino Fondatore, ma tocca alla potestà civile definire quali siano i diritti della Chiesa e i limiti tra i quali possa esercitare i detti diritti.

Alloc. Singolari quadam, 9 dicembre 1854.

Alloc. Multis gravibusque, 18 dicembre 1860.

Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.

XX. La potestà ecclesiastica non deve esercitare la sua autorità senza licenza e consentimento del governo civile.

Alloc. Meminit unusquisque, 30 settembre 1861.

XXI. La Chiesa non ha potestà di definire dommaticamente, che la religione della Chiesa cattolica sia l'unica vera religione.

Lett. Apost. Multiplices inter, 10 giugno 1851.

XXII. L'obbligazione che al tutto vincola i maestri e gli scrittori cattolici, si riduce a quelle cose solamente, che dall'infalibile giudizio della Chiesa sono proposte a credersi da tutti siccome dommi di fede.

Lett. All'Arciv. di Frisinga Tuas libenter, 21 dicembre 1862.

XXIII. I Romani Pontefici ed i Concili ecumenici si scostarono dai limiti della loro potestà, usurparono i diritti dei Principi, ed anche nel definire cose di fede e di costumi errarono.

Lett. Apost. Multiplices inter, 10 giugno 1851.

XXIV. La Chiesa non ha potestà di usare la forza, né alcuna temporale potestà diretta o indiretta.

Lett. Apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.

## Biblioteca

XXV. Oltre alla potestà inerente all'episcopato, ve n'è un'altra temporale che è stata ad esso concessa o espressamente o tacitamente dal civile impero il quale per conseguenza la può revocare, quando vuole.

Lett. Apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.

XXVI. La Chiesa non ha connaturale e legittimo diritto di acquistare e di possedere.

Alloc. Nunquam fore, 15 dicembre 1856.

Lett. Encicl. Incredibili, 17 settembre 1863.

XXVII. / sacri ministri della Chiesa ed il Romano Pontefice debbono essere affatto esclusi da ogni cura e da ogni dominio di cose temporali.

Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.

XXVIII. Ai Vescovi, senza il permesso del Governo, non è lecito né anche di promulgare le Lettere apostoliche.

Alloc. Nunquam fore, 15 dicembre 1856.

XXIX. Le grazie concesse dal Romano Pontefice si debbono stimare irrite, quando non sono state implorate per mezzo del Governo.

Alloc. Nunquam fore, 15 dicembre 1856.

XXX. L'immunità della Chiesa e delle persone ecclesiastiche ebbe origine dal diritto civile.

Lett. Apost. Multiplices inter, 10 giugno 1851.

XXXI. Il foro ecclesiastico per le cause temporali dei chierici, sieno esse civili o criminali, dev'essere assolutamente abolito, anche senza consultare la Sede apostolica, e non ostante che essa reclami.

Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852.

Alloc. Nunquam fore, 15 dicembre 1856.

XXXII. Senza violazione alcuna del natural diritto e delle equità, si può abrogare l'immunità personale, in forza della quale i chierici sono esenti dalla leva e dall'esercizio della milizia ; e tale abrogazione è voluta dal civile progresso, specialmente in quelle società, le cui costituzioni sono secondo la forma di più libero governo.

Epist. al Vescovo di Monreale Singularis Nobisque, 29 sett. 1864.

XXXIII. Non appartiene unicamente alla ecclesiastica potestà di giurisdizione, qual diritto proprio e connaturale, il dirigere l'insegnamento della teologia.

Lett. all'Arciv. di Frisinga Tuas libenter, 21 dicembre 1862.

XXXIV. La dottrina di coloro che paragonano il Romano Pontefice ad un Principe libero che esercita la sua azione in tutta la Chiesa, è una dottrina la quale prevalse nel medio evo.

Lett. Apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.

XXXV. Niente vieta che per sentenza di qualche Concilio generale, o per opera di tutti i popoli, il sommo Pontificato si trasferisca dal Vescovo Romano e da Roma ad un altro Vescovo e ad un'altra città.

Lett. Apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.

XXXVI. La definizione di un Concilio nazionale non si può sottoporre a verun esame, e la civile amministrazione può tenere cotali definizioni come norma irretrattabile di operare.

Lett. Apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.

XXXVII. Si possono istituire Chiese nazionali non soggette all'autorità del Romano Pontefice, e del tutto separate.

Alloc. Multis gravibusque, 17 dicembre 1860.

Alloc. Iam dudum cernimus, 18 marzo 1861.

## Biblioteca

XXXVIII . Gli arbitri eccessivi de' Romani Pontefici contribuirono alla divisione della Chiesa in quella di Oriente e in quella di Occidente.

Lett. Apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.

### **VI . - ERRORI CHE RIGUARDANO LA SOCIETÀ CIVILE, CONSIDERATA IN SÉ COME NELLE SUE RELAZIONI COLLA CHIESA**

XXXIX. Lo Stato, come quello che è origine e fonte di tutti i diritti, gode un certo suo diritto del tutto illimitato.

Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.

XL. La dottrina della Chiesa cattolica è contraria al bene ed agl'interessi della umana società.

Encicl. Qui pluribus, 9 novembre 1846.

Alloc. Quibus quantisque, 20 aprile 1849.

XLI. Al potere civile, anche esercitato dal signore infedele, compete la potestà indiretta negativa sopra le cose sacre ; e però gli appartiene non solo il diritto del cosiddetto exequatur, ma ancora il diritto del cosiddetto appello per abuso.

Lett. Apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.

XLII. Nella collisione delle leggi dell'una e dell'altra potestà, deve prevalere il diritto civile.

Lett. Apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.

XLIII. Il potere laicale ha la potestà di rescindere, di dichiarare e far nulli i solenni trattati (che diconsi Concordati) pattuiti colla Sede apostolica intorno all'uso dei diritti appartenenti alla immunità ecclesiastica ; e ciò senza il consenso della stessa Sede apostolica ed anzi a malgrado de' suoi reclami.

Alloc. In Concistoriali, 1° novembre 1850.

Alloc. Multis gravibusque, 17 dicembre 1860.

XLIV. L'autorità civile può mescolarsi, nelle cose che riguardano la religione, i costumi ed il governo spirituale. Quindi può giudicare delle istruzioni che i pastori della Chiesa sogliono dare, per dirigere, conforme al loro ufficio, le coscienze ed anzi può fare regolamenti intorno all'amministrazione de' Sacramenti ed alle disposizioni necessarie per riceverli.

Alloc. In Concistoriali, 1° novembre 1850.

Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.

XLV. L'intero regolamento delle pubbliche scuole, nelle quali è istruita la gioventù di alcuno Stato, eccettuati solamente sotto qualche riguardo i Seminari vescovili, può e dev'essere attribuito all'autorità civile; e talmente attribuito, che non si riconosca in nessun'altra autorità il diritto di intromettersi nella disciplina delle scuole, nel reggimento degli studi, nella collazione de' gradi, nella scelta e nell'approvazione de' maestri.

Alloc. In Concistoriali, 1° novembre 1850.

Alloc. Quibus luctuosissimis, 5 settembre 1851.

XLVI Anzi, negli stessi Seminarii de' Chierici, il metodo da adoperare negli studi è soggetto alla civile autorità.

Alloc. Nunquam fore, 15 dicembre 1856.

XLVII. L'ottima forma della civile società esige che scuole popolari, quelle cioè che sono aperte a tutti i fanciulli di qualsiasi classe del popolo, e generalmente gl'istituti pubblici, che sono destinati all'insegnamento delle lettere e delle più gravi discipline, nonché alla educazione della gioventù, si esimano da ogni autorità, forza moderatrice ed ingerenza della Chiesa, e si

## Biblioteca

sottomettano al pieno arbitrio dell'autorità civile e politica secondo il placito degli imperanti e la norma delle comuni opinioni del secolo.

Epist. all'Arciv. di Frisinga Quum non sine, 14 luglio 1864.

XLVIII . Può approvarsi dai cattolici quella maniera di educare la gioventù, la quale sia disgiunta dalla fede cattolica, e dall'autorità della Chiesa e miri solamente alla scienza delle cose naturali, e soltanto o per lo meno primieramente ai fini della vita sociale.

Epist. all'Arciv. di Frisinga Quum non sine, 14 luglio 1864.

IL. La civile autorità può impedire i Vescovi ed i popoli fedeli dal comunicare liberamente e mutuamente col Romano Pontefice.

Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.

L. L'autorità laicale ha di per sé il diritto di presentare i Vescovi e può esigere da loro che incomincino ad amministrare le diocesi prima che essi ricevano dalla S. Sede la istituzione canonica e le Lettere apostoliche.

Alloc. Nunquam fore, 15 dicembre 1856.

LI . Anzi il Governo laicale ha diritto di deporre i Vescovi dall'esercizio del ministero pastorale, né è tenuto obbedire al Romano Pontefice nelle cose che spettano alla istituzione de' Vescovati e de' Vescovi.

Lett. Apost. Multiplices inter, 10 giugno 1851.

Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852.

LII. Il Governo può di suo diritto mutare la età prescritta dalla Chiesa in ordine alla professione religiosa tanto delle donne quanto degli uomini, ed ingiungere alle famiglie religiose di non ammettere alcuno ai voti solenni senza suo permesso.

Alloc. Nunquam fare, 15 dicembre 1856.

LIII. Sono da abrogarsi le leggi che appartengono alla difesa dello stato delle famiglie religiose, e dei loro diritti e doveri ; anzi il Governo civile può dare aiuto a tutti quelli i quali vogliono disertare la maniera di vita religiosa intrapresa, e rompere i voti solenni ; e parimente può spegnere del tutto le stesse famiglie religiose, come anche le Chiese collegiate ed i benefici semplici ancorché di giuspatronato e sommettere ed appropriare i loro beni e le rendite all'amministrazione ed all'arbitrio della civile potestà.

Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852.

Alloc. Probe meminertis, 22 gennaio 1855.

Alloc. Cura saepe, 27 luglio 1855.

LIV. I Re ed i Principi non solamente sono esenti dalla giurisdizione della Chiesa, ma eziandio nello sciogliere le questioni di giurisdizione sono superiori alla Chiesa.

Lett. Apost. Multiplices inter, 10 giugno 1851.

LV. È da separarsi la Chiesa dallo Stato, e lo Stato dalla Chiesa.

Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852.

### **VII - ERRORI CIRCA LA MORALE NATURALE E CRISTIANA**

LVI. Le leggi dei costumi non abbisognano della sanzione divina, né è necessario che le leggi umane siano conformi al diritto di natura, o ricevano da Dio la forza di obbligare.

Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.

LVII. La scienza delle cose filosofiche e dei costumi, ed anche le leggi civili possono e debbono prescindere dall'autorità divina ed ecclesiastica.

Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.

## Biblioteca

LVIII. Non sono da riconoscere altre forze da quelle in fuori, che sono poste nella materia, ed ogni disciplina ed onestà di costumi si deve riporre nell'accumulare ed accrescere per qualsivoglia maniera la ricchezza e nel soddisfare le passioni.

Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.

Epistola encicl. Quanto conficiamur, 10 agosto 1863.

LIX. Il diritto consiste nel fatto materiale, e tutti i doveri degli uomini sono un nome vano e tutti i fatti umani hanno forza di diritto.

Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.

LX. L'autorità non è altro che la somma del numero e delle forze materiali.

Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.

LXI. La fortunata ingiustizia del fatto non apporta alcun detrimento alla santità del diritto.

Alloc. lamdudum cernimus, 18 marzo 1861.

LXII. È da proclamarsi e da osservarsi il principio del cosiddetto non-intervento.

Alloc. Novos et ante, 28 settembre 1860.

LXIII. Il negare obbedienza anzi il ribellarsi a' Principi legittimi è cosa logica.

Encicl. Qui pluribus, 9 novembre 1840.

Alloc. Quisque vestrum, 4 ottobre 1847.

Epist. Encicl. Noscitis et vobiscum, 8 dicembre 1849.

Lett. Apost. Cum catholica, 26 marzo 1860.

LXIV. E la violazione di qualunque santissimo giuramento e qualsivoglia azione scellerata e malvagia ripugnante alla legge eterna, non solo non è da riprovare, ma anzi da tenersi del tutto lecita e da lodarsi sommamente, quando si commetta per amore della patria.

Alloc. Quibus quantisque, 20 aprile 1849.

### VIII - ERRORI CIRCA IL MATRIMONIO CRISTIANO

LXV. Non si può in alcun modo tollerare, che Cristo abbia elevato il matrimonio alla dignità di Sacramento.

Lett. Apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.

LXVI. Il Sacramento del matrimonio non è che una cosa accessoria al contratto e da questo separabile, e lo stesso Sacramento è riposto nella sola benedizione nuziale.

Lett. Apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.

LXVII. Il vincolo del matrimonio non è indissolubile per diritto di natura, ed in vari casi può sancirsi per la civile autorità il divorzio propriamente detto.

Lett. Apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.

Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852.

LXVIII. La Chiesa non ha la potestà d'introdurre impedimenti dirimenti il matrimonio, ma tale potestà compete alla autorità civile, dalla quale debbono togliersi gli impedimenti esistenti.

Lett. Apost. Multiplices Inter, 10 giugno 1851.

LXIX. La Chiesa incominciò ad introdurre gl'impedimenti dirimenti, nei secoli posteriori, non per diritto proprio, ma usando di quello che ricevette dalla civile potestà.

Lett. Apost. Multiplices Inter, 10 giugno 1851.

LXX. I canoni tridentini, ne' quali s'infligge scomunica a coloro che osano negare alla Chiesa la facoltà di stabilire gl'impedimenti dirimenti, o non sono dommatici, ovvero si debbono intendere dell'anzidetta potestà ricevuta.

Lett. Apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.

## Biblioteca

LXXI. La forma del Concilio Tridentino non obbliga sotto pena di nullità in que' luoghi, ove la legge civile prescriva un'altra forma, ordinando che il matrimonio celebrato con questa nuova forma sia valido.

Lett. Apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.

LXXII. Bonifazio VIII per primo asserì che il voto di castità emesso nella ordinazione fa nullo il matrimonio.

Lett. Apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.

LXXIII. In virtù del contratto meramente civile può aver luogo tra cristiani il vero matrimonio ; ed è falso, che o il contratto di matrimonio tra cristiani è sempre sacramento ovvero che il contratto è nullo se si esclude il sacramento.

Lett. Apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.

Lett. di S.S. Pio IX al Re di Sardegna, 9 settembre 1852.

Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852.

Alloc. Multis gravibusque, 17 dicembre 1860.

LXXIV. Le cause matrimoniali e gli sponsali di loro natura appartengono al foro civile.

Lett. Apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.

Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852.

N. B. - Si possono qui ridurre due altri errori, dell'abolizione del celibato de' chierici, e della preferenza dello stato di matrimonio allo stato di verginità. Sono condannati, il primo nell'E-pist. Encicl. Qui pluribus, 9 novembre 1846, il secondo nelle Lettere Apost. Multiplices inter, 10 giugno 1851.

### **IX - ERRORI INTORNO AL CIVILE PRINCIPATO DEL ROMANO PONTEFICE**

LXXV. Intorno alla compatibilità del regno temporale col regno spirituale disputano tra loro i figliuoli della cristiana e cattolica Chiesa.

Lett. Apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.

LXXVI. L'abolizione del civile impero, che la Sede apostolica possiede, gioverebbe moltissimo alla libertà ed alla prosperità della Chiesa.

Alloc. Quibus quantisque, 20 aprile 1849.

N. B. - Oltre di questi errori censurati esplicitamente molti altri implicitamente vengono riprovati in virtù della dottrina già proposta e decisa intorno al principato civile del Romano Pontefice : la quale dottrina tutti i cattolici sono obbligati di tenere fermissimamente. Essa apertamente s'insegna nell'Alloc. Quibus quantisque, 20 aprile 1849 ; nell'Alloc. Si semper antea, 20 maggio 1850 ; nelle Lett. Apost. Cum catholica Ecclesia, 26 marzo 1860 ; nell'Alloc. Novos, 28 settembre 1860 ; nell'Alloc. Iamdudum, 18 marzo 1861, e nell'Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.

### **X - ERRORI CHE SI RIFERISCONO ALL'ODIERNO LIBERALISMO**

LXXVII. In questa nostra età non conviene più, che la religione cattolica si ritenga come l'unica religione dello Stato, esclusi tutti gli altri, quali che si vogliano, culti.

Alloc. Nemo vestrum, 26 luglio 1855.

LXXVIII. E però lodevolmente in alcuni paesi cattolici si è stabilito per legge che a quelli, i quali vi si recano, sia lecito di avere pubblico esercizio del culto proprio di ciascuno.

Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852.

LXXIX. Per fermo è falso, che la libertà civile di qualsivoglia culto, e similmente l'ampia facoltà a tutti concessa di manifestare qualunque opinione e qualsiasi pensiero alla scoperta ed in pubblico,

## Biblioteca

conduca a corrompere più facilmente i costumi e gli animi de' popoli, e a diffondere la peste dell'indifferentismo.

Alloc. Nunquam fore, 15 dicembre 1856.

LXXX. Il Romano Pontefice può e deve riconciliarsi e venire a composizione col progresso, col liberalismo e colla moderna civiltà.

Alloc. Iamdudum cernimus, 18 marzo 1861.

[1] I numeri romani premessi ai sottotitoli si riferiscono ai numeri delle proposizioni del Sillabo, ai quali particolarmente si riallacciano i brani riportati in questa antologia.

### PARTE SECONDA

#### CONFERME E SVILUPPI DEL “ SILLABO “ DOPO PIO IX

##### **XV. [1] Libertà di coscienza.**

Non meno celebrata delle altre è la libertà così detta di coscienza ; la quale, se prendasi in questo senso, che ognuno sia libero di onorare Dio o di non onorarlo, dagli argomenti recati di sopra è confutata abbastanza. Ma può avere ancora questo significato, che l'uomo abbia nel civile consorzio diritto di compiere tutti i suoi doveri verso Dio senza impedimento alcuno. Questa libertà vera e degna dei figli di Dio, che mantiene alta la dignità dell'uomo, è più forte di qualunque violenza ed ingiuria e la Chiesa la reclamò e l'ebbe carissima ognora. (Leone XIII, Libertas, 1888).

Più delicata questione si presenta quando con tanta insistenza si parla della non menomata libertà di coscienza e della piena libertà di discussione.

Non è ammissibile che siasi intesa libertà assoluta di discussione, comprese cioè quelle forme di discussione che possono facilmente ingannare la buona fede di uditori poco illuminati, e che facilmente diventano dissimulate forme di una propaganda, non meno facilmente dannosa alla religione dello Stato e perciò stesso anche allo Stato e proprio in quello che ha di più sacro, la tradizione del popolo italiano, e di più essenziale, la sua unità.

Anche meno ammissibile Ci sembra che si abbia inteso assicurare incolume, intatta, assoluta libertà di coscienza. Tanto varrebbe dire che la creatura non è soggetta al Creatore : tanto varrebbe legittimare ogni formazione o piuttosto deformazione della coscienza, anche le più criminose e socialmente disastrose. Se si vuol dire che la coscienza sfugge ai poteri dello Stato, se si intende riconoscere, come si riconosce, che, in fatto di coscienza, competente è la Chiesa ed essa sola, in forza del mandato divino, viene con ciò stesso riconosciuto che, in Stato Cattolico, libertà di coscienza e di discussione devono intendersi e praticarsi secondo la dottrina e la legge cattolica. Deve anche per logica necessità essere riconosciuto che il pieno e perfetto mandato educativo non spetta allo Stato ma alla Chiesa, e che lo Stato non può né impedirle né menomarle l'esercizio e l'adempimento di tale mandato, e neanche ridurlo al tassativo insegnamento delle verità religiose. (Pio XI, Ci si è domandato, 1929).

È in considerazione di questo duplice diritto delle anime, che Ci dicevamo testé lieti e fieri di combattere la buona battaglia per la libertà delle coscienze, non già (come qualcuno forse inavvertitamente Ci ha fatto dire) per la libertà di coscienza, maniera di dire equivoca e troppo

## Biblioteca

spesso abusata a significare la assoluta indipendenza della coscienza, cosa assurda in anima da Dio creata e redenta. (Pio XI, Non abbiamo bisogno, 1931).

\*

IV. Le « pestilenze » del Socialismo e del Comunismo.

Intendete facilmente, Venerabili Fratelli, che Noi parliamo della setta di coloro che, con nomi barbari e diversi chiamano Socialisti, Comunisti e Nichilisti ; e che sparsi per tutto il mondo e legati tra sé coi vincoli di iniqua cospirazione, ormai non ricercano più l'impunità dalle tenebre di conventicole occulte, ma apertamente uscite alla luce del giorno si sforzano di colorire il disegno, già da lunga mano concepito, di scuotere le fondamenta medesime del consorzio civile. Sono costoro quelli che, al dire delle Scritture Divine, « contaminano la carne, disprezzano la dominazione, bestemmiano la maestà » (Giuda Epist., n. 8) e nulla rispettano e lasciano intero di quanto venne dalle leggi umane e divine sapientemente stabilito per l'incolumità e il decoro della vita. Ai poteri superiori, ai quali, secondo l'avviso dell'Apostolo, conviene che ogni anima si tenga soggetta, e che da Dio ricevono il diritto di comandare, ricusano l'obbedienza e predicano la perfetta eguaglianza di tutti nei diritti e negli uffici. Disonorano l'unione naturale dell'uomo e della donna, rispettata come sacra perfino dai barbari, e indeboliscono o anche lasciano in balia della libidine il vincolo maritale, per il quale principalmente si mantiene unita la società domestica. Presi finalmente dalla cupidigia dei beni terreni, « che è radice di tutti i mali, e per amore della quale molti hanno traviato dalla fede » (Tim. I AVI . . , 10), impugnano il diritto di proprietà stabilito per legge di natura, e, con enorme attentato, dandosi l'aria di provvedere ai bisogni e di soddisfare ai desideri di tutti, si argomentano di rubare e mettere a comune quanto si acquistò, a titolo di legittima eredità, o coll'opera del senno e della mano, o colla frugalità della vita. E queste mostruose opinioni pubblicano nei loro circoli, persuadono nei libercoli, spargono nel popolo con una quantità di gazzette. Per cui si accumulò tant'odio della torbida plebe contro la veneranda maestà e l'impero dei Re, che scellerati traditori, sdegnosi di ogni freno più volte a breve intervallo di tempo, con empio ardimento, contro gli stessi Sovrani rivolsero le armi. (Leone XIII, Quod apostolici muneris, 1878).

E invero, per ovviare i mali inerenti a siffatti problemi, soltanto la Chiesa ha sicurezza e stabilità di rimedi, conformemente alle leggi eterne della giustizia, la quale ai giorni nostri sentiamo invocare dovunque a gran voce dall'umanità. Queste leggi bisogna applicare, ma nei limiti di esse medesime, affinché rimangano giuste e durevoli. Perciò mentre da una parte diciamo ai ricchi : siate larghi nel dare, anzi ispiratevi più alla equità ed alla carità che non alla stretta giustizia, dall'altra diciamo ai proletari : state in guardia per la vostra fede la quale pericola, quando eccedono le vostre pretese. Qui sta appunto l'insidia degli avversari, di far chiedere troppo anche dalla Chiesa ; e quando non si ottenga quel che si brama, si incita il popolo a defezione. E' necessario dunque astenersi dalle intemperanze ; ed intemperanza certo si ha sempre, quando si usa la forza o si insinua l'odio di classe, o si disconoscono le varie disuguaglianze sociali volute da natura pur nella stessa uguaglianza e fraternità umana, e quando infine si fa consistere tutta la finalità della vita nella conquista dei beni terreni. Sanno bene i proletari quale speciale affetto Noi nutriamo per loro, perché più somiglianti all'immagine di Gesù Cristo. Tuttavia Noi temiamo che essi non si lascino talora andare tanto oltre nel reclamare i propri diritti, da dimenticare anche i doveri, e da invadere così i diritti altrui ; i quali pure, come prescrive la Chiesa, si devono considerare, non altrimenti che i loro diritti stessi, come sacri e inviolabili. È bensì vero che gli avversari insegnano a ledere questa giustizia ; nel che trovano apertamente favorevoli coloro che limitano tutta intera la felicità dell'uomo a questa vita mortale ; ma la giustizia conculcata reclamerà per sempre. (Benedetto XV, Intelleximus ex iis litteris, 1920).

## Biblioteca

Per quello che poi riguarda gli operai, Ci piace qui riportare le parole che proclamò in una analoga circostanza il predecessore Nostro di f. m. Leone XIII, poiché essi sono tali che, a parer Nostro, più a proposito non potrebbero esser detti : « Alla considerazione di queste cose i poveri, e quanti vivono col frutto del lavoro devono sentirsi animati da un sentimento superiore di equità ; che se la giustizia permette loro di sollevarsi dall'indigenza e di conseguire un maggior benessere, è però proibito dalla giustizia e dalla stessa ragione di sconvolgere quell'ordine che è stato costituito dalla divina Provvidenza.

Che anzi è stolto consiglio il trascendere alla violenza e cercare miglioramenti attraverso rivolte e tumulti, i quali, il più delle volte, non fanno che inasprire viepiù quei disagi che si volevan mitigare. Se i poveri pertanto vorranno agire saggiamente, non confideranno nelle vane promesse dei demagoghi, ma piuttosto nell'esempio e nel patrocinio di San Giuseppe e nella carità materna della Chiesa, la quale di giorno in giorno si prende di loro una premura sempre maggiore (Epis. Encicl. Quamquam pluries) ». (Benedetto XV, Bonum sane, 1920).

Recentemente come tutti sanno, venne iniziata una speciale organizzazione sindacale e corporativa, la quale, data la materia di questa Nostra Lettera Enciclica, richiede da Noi e un qualche cenno e qualche opportuna considerazione.

Lo Stato riconosce giuridicamente il sindacato e non senza carattere monopolistico, in quanto che esso solo, così riconosciuto, può rappresentare rispettivamente gli operai e i padroni, esso solo concludere contratti e patti di lavoro. La iscrizione al sindacato è facoltativa, ed è soltanto in questo senso che l'organizzazione sindacale può dirsi libera ; giacché la quota sindacale e certe speciali tasse sono obbligatorie per tutti gli appartenenti ad una data categoria, siano essi operai o padroni, come per tutti sono obbligatorii i contratti di lavoro stipulati dal sindacato giuridico. Vero è che venne autorevolmente dichiarato che il sindacato giuridico non esclude l'esistenza di associazioni professionali di fatto.

Le Corporazioni sono costituite dai rappresentanti dei sindacati degli operai e dei padroni della medesima arte e professione, e, come veri e propri organi ed istituzioni di Stato, dirigono e coordinano i sindacati nelle cose di interesse comune.

[2] La condanna più grave ed esplicita del Comunismo è stata comminata con decreto della Suprema Sacra Congregazione del Sant'Uffizio, riportato sull' Osservatore Romano del 15 luglio 1949. Esso dice:

« A questa Suprema Sacra Congregazione sono stati fatti i seguenti quesiti: 1°) se sia lecito iscriversi a Partiti Comunisti o dare ad essi appoggio; 2°) se sia lecito pubblicare, diffondere o leggere libri, periodici, giornali o fogli volanti, che sostengano la dottrina o la prassi del Comunismo, o collaborare in essi con degli scritti; 3°) se i fedeli, che compiono consapevolmente e liberamente atti di cui ai nn. 1 e 2 possano essere ammessi ai Sacramenti; 4°) se i fedeli che professano la dottrina del Comunismo, materialista e anticristiano, ed anzitutto coloro che la difendono o se ne fanno propagandisti, incorrano « ipso facto », come apostati della fede cattolica, nella scomunica in modo speciale riservata alla Sede Apostolica.

Gli Em.mi e Rev.mi Padri, preposti alla tutela della fede e dei costumi, tenuto presente il parere dei Rev.mi Consultori, nella adunanza plenaria di Feria III (al posto della IV), del giorno 28 giugno 1949, hanno decretato che si rispondesse: al 1° - Negativamente: il Comunismo, infatti, è materialista e anticristiano; i dirigenti, poi, del Comunismo, benché a parole dichiarino qualche volta di non combattere la Religione, di fatto, però, con la teoria e con l'azione, si dimostrano ostili a Dio, alla vera Religione e alla Chiesa di Cristo; al 2° - Negativamente: perché proibiti dallo stesso

## Biblioteca

diritto canonico (can. 1399); al 3° - Negativamente: secondo i principi riguardanti il rifiuto dei Sacramenti a coloro che non hanno le necessarie disposizioni; al 4° - Affermativamente.

Nella seguente Feria V, 30 dello stesso mese ed anno, Sua Santità Pio Papa XII, nella consueta Udienza concessa a Sua Eccellenza Rev.ma Mons. Assessore del S. Ufficio, ha approvato tale deliberazione degli Em.mi Padri ed ha ordinato che venga promulgata sugli Acta Apostolicae Sedis. Roma, 1° luglio 1949».

L'Osservatore Romano del 27 luglio 1949 ha poi spiegato che la dichiarazione di illiceità, e il conseguente diniego dei sacramenti, valeva anche per chi si iscriveva « alle associazioni che sono organizzate direttamente dal comunismo, per esempio, la Gioventù comunista, i Sindacati propriamente comunisti, ecc. », e che venivano condannati come collaboratori dei giornali comunisti anche coloro che scrivevano su tali giornali « di cronaca teatrale, letteraria, sportiva », perché così mettevano il loro talento e la loro reputazione a servizio del partito comunista. L'Osservatore Romano osservava anche, a proposito del socialismo, che con questo vocabolo si potevano intendere cose tra loro molto diverse, ma che « un partito socialista, il quale fa assolutamente causa comune con partiti comunisti e unisce direttamente le sue forze a quelle del comunismo, favorendole in modo esplicito, è già condannato dalla prima parte del decreto; che se i suoi seguaci aderiscono inoltre alla dottrina materialistica del comunismo, cadono chiaramente nella scomunica, della quale parla il quarto quesito ».

La Civiltà Cattolica, nel fascicolo del 30 luglio 1949, dopo avere rilevato che la stampa internazionale aveva dato tanto rilievo al decreto del Sant'Ufficio da giustificare chi aveva parlato di «data storica» e di « nuova era » nel duello fra cattolicesimo e comunismo, scriveva:

«Da tutti, tant'era ovvio, fu fatto il confronto fra l'atteggiamento assunto nei riguardi dei precedenti regimi totalitari, per i quali, pur fra le apertissime e solenni condanne, la Santa Sede non aveva creduto opportuno giungere al passo che è stato oggi compiuto nei confronti del comunismo materialista e ateo».

Nello stesso fascicolo, per dimostrare che la meraviglia e lo stupore manifestati per il decreto del S. Ufficio, in alcuni settori dell'opinione pubblica, erano fuori luogo, il gesuita M. G. ricordava quella che era stata la pratica apostolica della Chiesa, durante l'ultimo secolo, nei riguardi del comunismo; Lo sciopero è vietato ; se le parti non si possono accordare, interviene il Magistrato.

Basta poca riflessione per vedere i vantaggi dell'ordinamento per quanto sommariamente indicato ; la pacifica collaborazione delle classi, la repressione delle organizzazioni e dei conati socialisti, l'azione moderatrice di una speciale magistratura. (Pio XI, Quadragesimo anno, 1931).

Ecco, Venerabili Fratelli, il nuovo presunto Vangelo, che il comunismo bolscevico ed ateo annunzia all'umanità, quasi messaggio salutare e redentore ! Un sistema, pieno di errori e di sofismi, contrastante sia con la ragione sia con la rivelazione divina ; sovvertitore dell'ordine sociale, perché equivale alla distruzione delle sue basi fondamentali, misconoscitore della vera origine della natura e del fine dello Stato, negatore dei diritti della personalità umana, della sua dignità e libertà. (Pio XI, Divini redemptoris, 1937).

Mossa sempre da motivi religiosi, la Chiesa condannò i vari sistemi del socialismo marxista, e li condanna anche oggi, com'è suo dovere e diritto permanente di preservare gli uomini da correnti e influssi, che ne mettono a repentaglio la salvezza eterna. (Pio XII, L'ordine interno delle nazioni, 1942). [2]

« Da Pio IX, che nel Sillabo (par. IV) riassume le condanne di questi errori iniziate con la Qui pluribus del 9 novembre 1846, e che nella Quanta cura dell'8 dicembre 1864 definisce " funestissimo errore " il socialismo e il comunismo che nella loro concezione integrale di vita

## Biblioteca

fondata sulla dialettica del materialismo storico si presentavano allora alla ribalta della storia come problema di ordine pubblico, all'enciclica *Quod apostolici muneris* di Leone XIII del 28 dicembre 1878 per la quale " è tanta la distanza delle loro [socialisti] perverse opinioni dalla purissima dottrina di Cristo che non si può immaginare la maggiore ", agli " orrendi mali e quasi morte della civile società ", come sono detti il comunismo, il socialismo e il nichilismo dalla *Diuturnum* (20 giugno 1881), alla *Rerum Novarum* del 15 maggio 1891; dalle deplorazioni di Benedetto XV nel "Motu Proprio" *Bonum sane* (25 luglio 1920), ai numerosi documenti di Pio XI da lui stesso richiamati nell'enciclica *Divini Redemptoris* sul " comunismo ateo " del 19 marzo 1937 (allocuzione del 18 dicembre 1924: *Miserentissimus Redemptor* dell'8 maggio 1928; *Quadragesimo anno* del 15 maggio 1931; *Caritate Christi* del 3 maggio 1932; *Acerba nimis* del 29 settembre 1932; *Dilectissima nolis* del 3 giugno 1933), l'atteggiamento della Chiesa di fronte ai nuovi errori mantiene tale una continuità e coerenza logica di sviluppo secondo il maturare degli eventi e le nuove esigenze storiche, che il recente decreto appare piuttosto un richiamo e una applicazione concreta di insegnamento e di ammonimento ripetuto senza posa ».

Commentando la risposta data nel decreto al primo quesito, lo stesso autore poi scriveva:

« La tessera del partito, il voto e la propaganda per esso, le sovvenzioni di ogni sorta in denaro e con altri mezzi materiali, l'appoggio morale dato al partito prendendo parte a riunioni, cortei ed altre iniziative propagandistiche; la partecipazione attiva e passiva alle organizzazioni del partito per la gioventù; l'appartenenza a sindacati o ad altre organizzazioni economiche che integrano la forza politica del partito e che sottopongono la propria attività ai suoi indirizzi e alle sue direttive: tutto questo s'intende compreso nella formula generale. Infine sotto il concetto di appoggio illecito dato al partito comunista viene pure l'appartenenza a gruppi politici, i quali, benché non formalmente, nella pratica però fanno tutt'uno con esso: come sarebbe, a mo' d'esempio, la lista unica nelle elezioni e il patto di unità d'azione nella costituzione di un Governo in base a una maggioranza parlamentare ».

XIX. La Chiesa società perfetta.

Società di ordine soprannaturale e universale, società perfetta, perché ha in sé tutti i mezzi al suo fine che è la salvezza eterna degli uomini, e pertanto suprema nel suo ordine. (Pio XI, *Divini illius Magistri*, 1929).

XXII. Obbedienza dei cattolici alla Chiesa.

Disdirebbe affatto a un cristiano degno di tal nome il fidarsi a tal segno della propria intelligenza da voler prestar fede soltanto a quelle verità di cui apprende da sé l'intrinseca natura. Il ritenere che la Chiesa, da Dio destinata a maestra e reggitrice di popoli, non sia abbastanza illuminata intorno alle cose e circostanze moderne ; ovvero il non prestarle assenso ed ubbidienza se non in ciò che essa impone per via di definizioni più solenni, quasi che le altre sue decisioni si potessero presumere o false o non fornite di sufficienti motivi di verità e di onestà. (Pio XI, *Casti connubii*, 1930).

\*

XXIV. Potestà temporale della Chiesa.

Altri ammettono di fatto la Chiesa, e non potrebbero non ammetterla ; non le riconoscono però la natura e i diritti di società perfetta con vero potere di far leggi, giudicare, punire, ma solamente la facoltà di esortare, persuadere, governare chi spontaneamente e volontariamente le si assoggetta. Con tali idee snaturano l'essenziale concetto di questa divina società, ne restringono e assottigliano l'autorità, il magistero, l'influenza, esagerando nel tempo stesso la natura e le prerogative dello Stato, fino a sottoporre alla potestà e giurisdizione di lui la Chiesa, come qualsivoglia delle particolari associazioni civili. A confutazione di costoro servono gli argomenti adoprati già dagli

## Biblioteca

apologisti, e che furono ricordati da Noi specialmente nell'enciclica *Immortali Dei*, dai quali rilevasi che quanto appartiene all'essenza e ai diritti di legittima, suprema e perfetta società, tutto compete alla Chiesa per istituzione divina. (Leone XIII, *Libertas*, 1888).

Senonché la Chiesa con intelligenza di madre guarda al grave peso dell'umana fralezza, e non ignora il corso degli animi e delle cose, ond'è trasportata l'età nostra. Per queste cagioni, senza attribuire diritti fuorché al vero e all'onesto, ella non vieta che, per evitare un male più grande e conseguire e conservare un più gran bene, il pubblico potere tolleri qualche cosa non conforme a verità e giustizia. Se poi accada, che, per le condizioni straordinarie dei tempi, la Chiesa tolleri certe libertà moderne, non perché per se stessa le preferisca, ma perché giudica sapiente il permetterle, dato che i tempi migliorino, ella si varrebbe della libertà sua e persuadendo, esortando, pregando si studierebbe adempire, come deve, l'ufficio assegnatole da Dio, che è di provvedere all'eterna salute degli uomini (Leone XIII, *Libertas*, 1888).

XLII. Potestà civile e potestà ecclesiastica.

Ed eccoci alle nostre preoccupazioni, gravissime preoccupazioni, che, lo sentiamo, sono anche le vostre, Venerabili Fratelli, di voi specialmente, Vescovi d'Italia. Ci preoccupiamo subito innanzi tutto dei tanti e tanti figli Nostri, anche giovanetti e giovanette, iscritti e tesserati con quel giuramento. Commiseriamo profondamente le tante coscienze tormentate da dubbi (tormenti e dubbi di cui arrivano a Noi certissime testimonianze) appunto in grazia di quel giuramento, com'è concepito, specialmente dopo i fatti avvenuti.

Conoscendo le difficoltà molteplici dell'ora presente e sapendo come tessera e giuramento sono per moltissimi condizioni per la carriera, per il pane, per la vita, abbiamo cercato mezzo che ridoni la tranquillità alle coscienze riducendo al minimo possibile le difficoltà esteriori. E Ci sembra poter essere tal mezzo per i già tesserati fare essi davanti a Dio ed alla propria coscienza la riserva : *salve le leggi di Dio e della Chiesa* », oppure *« salvi i doveri di buon cristiano »*, col fermo proposito di dichiarare anche esternamente una tale riserva, quando ne venisse il bisogno (Pio XI, *Non abbiamo bisogno*, 1931).

XLV. Educazione della gioventù.

Pertanto, nell'obbiettivo proprio della sua missione educativa, cioè *«nella fede e nella istituzione dei costumi, Dio stesso ha fatto la Chiesa partecipe del Divino Magistero, e, per beneficio divino, immune da errore ; onde è degli uomini maestra suprema e sicurissima, e le è insito inviolabile diritto a libertà di magistero »*. (Enc. *Libertas* ). E per necessaria conseguenza, la Chiesa è indipendente da qualsiasi potestà terrena, come nell'origine così nell'esercizio della sua missione educativa, non solo rispetto al suo obietto proprio, ma anche rispetto ai mezzi necessari e convenienti per adempirla. Quindi, rispetto ad ogni altra disciplina ed insegnamento umano, che in sé considerato è patrimonio di tutti, individui e società, la Chiesa ha diritto indipendente di usarne e principalmente di giudicarne in quanto possa essere giovevole o contrario alla educazione cristiana. E ciò, sia perché la Chiesa, come società perfetta, ha diritto indipendente sui mezzi al suo fine, sia perché ogni insegnamento, al pari di ogni azione umana, ha necessaria relazione di dipendenza al fine ultimo dell'uomo, e però non può sottrarsi alle norme della legge divina, di cui è custode, interprete e maestra infallibile la Chiesa. (Pio XI, *Divini illius Magistri*, 1929).

Inoltre, è diritto inalienabile della Chiesa, e insieme suo dovere indispensabile, vigilare tutta l'educazione dei suoi figli, i fedeli, in qualsiasi istituzione pubblica o privata, non soltanto rispetto all'insegnamento religioso ivi impartito, ma per ogni altra disciplina e per ogni ordinamento, in quanto abbiano relazione con la religione e la morale.

## Biblioteca

Né l'esercizio di questo diritto potrà stimarsi ingerenza indebita, ma preziosa provvidenza materna della Chiesa nel tutelare i suoi figli dai gravi pericoli di ogni veleno dottrinale e morale. Ed anche questa vigilanza della Chiesa, come non può creare nessun vero inconveniente, così non può che recare efficace giovamento all'ordine e al benessere delle famiglie e della società civile, tenendo lontano dalla gioventù quel veleno morale, che in questa età inesperta e mobile suole avere più facile presa e più rapida estensione nella pratica. (Pio XI, *Divini illius Magistri*, 1929).

Giacché non per il solo fatto che vi si impartisce l'istruzione religiosa (spesso con troppa parsimonia) una scuola diventa conforme ai diritti della Chiesa e della famiglia cristiana e degna di essere frequentata dagli alunni cattolici. A questo effetto è necessario che tutto l'insegnamento e tutto l'ordinamento della scuola : insegnanti, programmi e libri, in ogni disciplina, siano governati dallo spirito cristiano sotto la direzione e vigilanza materna della Chiesa, per modo che la Religione sia veramente fondamento e coronamento di tutta l'istruzione, in tutti i gradi, non solo elementare, ma anche media e superiore. (Pio XI, *Divini illius Magistri*, 1929).

Perciò la scuola, considerata anche nelle sue origini storiche, è di natura sua l'istituzione sussidiaria e complementare della famiglia e della Chiesa ; e pertanto, per logica necessità morale, deve non soltanto non contraddire, ma positivamente accordarsi con gli altri due ambienti, nell'unità morale più perfetta che sia possibile, tanto da poter costituire, insieme con la famiglia e con la Chiesa, un solo santuario, sacro all'educazione cristiana, sotto pena di fallire al suo scopo e di cambiarlo, invece, in opera di distruzione.

E ciò è stato manifestamente riconosciuto anche da un laico, tanto celebrato per i suoi scritti pedagogici (non del tutto encomiabili perché infetti di liberalismo ), il quale sentenziò: « La scuola, se non è tempio, è tana » ; e inoltre : « Quando l'educazione letteraria, sociale, domestica, religiosa, non s'accordano insieme, l'uomo è infelice, impotente ». (Nic. Tommaseo, *Pensieri sull'educazione*, part. I, 3, 6).

Da ciò appunto consegue essere contraria ai principi fondamentali dell'educazione la scuola cosiddetta neutra o laica, dalla quale viene esclusa la religione. (Pio XI, *Divini illius Magistri*, 1929).

In contrasto, sovraneamente doloroso, colla luce di multiforme scienza ed esperienza, che, se ben diretta, viene dalle Università e dagli Atenei, si levano le tenebre che premono come una delle cause principali dell'abisso morale, in cui oggidì si dibatte il mondo ; vogliamo dire il divorzio che separa un numero considerevole degli uomini di alta cultura dal pensiero cristiano. Le Università e gli studi generali non sono di oggi né di ieri, sono nati nel Medio Evo dal seno e sotto la protezione della Chiesa. Anche allora voi vi trovaste talvolta errori, eresie, teoriche antisociali ; tuttavia in quei tempi, oggi non di rado tanto denigrati, per le Università formatrici e direttrici delle menti, nell'atmosfera generale, aleggiava il pensiero delle concezioni cristiane e splendeva la face di quella fede, che non umilia gl'ingegni, e, se li pone in ginocchio, li fa più grandi innanzi alla verità e alla veracità di Dio che ha parlato, e nell'accordo mirabile della scienza della ragione con la scienza divina rende angelico un intelletto umano. Ma col lento lavoro di disgregazione spirituale originata dall'umanesimo paganeggiante, dal libero esame, dal filosofismo fumoso del secolo XVIII, dall'idealismo e dal positivismo del XIX, contro i quali grida la realtà del mondo e dell'uomo, che cosa è avvenuto? Quali vantaggi e progressi ne hanno raccolti la società, la famiglia, la persona umana? Date uno sguardo alla cultura universitaria. Quanti campi di studi e di ricerche scientifiche si sono svolti e dilatati fuori di ogni contatto col pensiero cattolico, senza tenere in alcun conto il gran fatto della rivelazione soprannaturale, allargandosi in un ambito, se non sempre antireligioso, almeno non curante della religione? Donde un funesto scristianarsi dello spirito in tanti di quei

## Biblioteca

maiores, chiamati a condurre i loro fratelli, a illuminare gli altri, a pensare per essi, a guidarli nella vita con quegli amari frutti che ci fa gustare il presente. (Pio XII, Discorso alla gioventù universitaria, 1941).

\*

### XLVII. Libertà di insegnamento.

Essendo fuor di dubbio che la sola verità debba informare le menti, perché in essa sola sta il bene, il fine e la perfezione delle nature intellettuali, l'insegnamento non deve perciò dettar altro che il vero, tanto a chi l'ignora quanto a chi lo sa, affinché ne rechi agli uni la notizia, la conservi negli altri. Per questa ragione è stretto dovere degli insegnanti affrancare gli animi dall'errore, e premunirli contro di esso mediante efficaci argomenti. Dal che apparisce essere al tutto contraria alla ragione, e tale da pervertire totalmente le intelligenze quella libertà di cui parliamo, la quale si arroga una sconfinata licenza di insegnar ciò che piace ; licenza che ai cittadini il pubblico potere non può accordare senza fallire ai suoi doveri. Tanto più che la autorità dei maestri ha grande influenza sopra i discepoli, e raro è assai che questi possano discernere da se stessi se le dottrine di quelli siano vere o false.

È necessario dunque, che anche questa libertà, perché sia onesta, contengasi entro certi confini, e ciò per non lasciare impunemente che in istrumento di corruzione si converta il magistero. Il vero poi, che ha da essere l'unico oggetto dell'insegnamento, si distingue in due specie : naturale e rivelato. Le verità naturali, quali sono i primi principi e le prossime conseguenze che ne trae la ragione, formano nell'ordine delle idee il patrimonio comune del genere umano : e poiché su quei veri riposano, come su fondamento saldissimo, morale, giustizia, religione, lo stesso umano consorzio, sarebbe la cosa più empia del mondo e più stolidamente disumana permettere che questo sacro retaggio sia impunemente dilapidato. Né va conservato meno gelosamente il preziosissimo e santissimo tesoro delle verità che conosciamo per divina rivelazione. (Leone XIII, Libertas, 1888).

\*

### XLVIII . Scuola laica.

Pubbliche scuole, prive di ogni religione, dove si tiene quasi per sollazzo il deridere le cose più sante, e del pari sono aperte alla bestemmia e le labbra dei maestri e le orecchie dei discepoli. Parliamo di quella scuola che si chiama per somma ingiuria neutra o laica, ma che non è altro che tirannide prepotente di una setta tenebrosa. (Pio X, Editae saepe Dei, 1910).

### LV. Separazione dello Stato dalla Chiesa.

Nous ne tiendrons pas le même langage sur l'autre point, concernant le principe de la séparation de l'Etat et de l'Eglise, ce qui équivaut à séparer la législation humaine de la législation chrétienne et divine. Nous ne voulons pas nous arrêter à démontrer ici tout ce qu'a d'absurde la théorie de la séparation ; chacun le comprendra de lui-même. Dès que l'Etat refuse de donner à Dieu ce qui est de Dieu, il refuse, par une conséquence nécessaire, de donner aux citoyens ce à quoi ils ont droit comme hommes ; car, qu'on le veuille ou non, les vrais droits de l'homme naissent précisément de ses devoirs envers Dieu. D'où il suit que l'Etat, en manquant, sous ce rapport, le but principal de son institution, aboutit en réalité à se renier lui même, et à démentir ce qui est la raison de sa propre existence. Ces vérités supérieures sont si clairement proclamées par la voix même de la raison naturelle, qu'elles s'imposent à tout homme, que n'aveugle pas la violence de la passion. Les catholiques, en conséquence, ne sauraient trop se garder de soutenir une telle séparation. En effet, vouloir que l'Etat se sépare de l'Eglise, ce serait vouloir, par une conséquence logique, que l'Eglise fût réduite à la liberté de vivre selon le droit commun à tous les citoyens. (Leone XIII, Au milieu des sollicitudes, 1892).

## Biblioteca

Qu'il faille séparer l'Etat de l'Eglise, c'est une thèse absolument fausse, une très pernicieuse erreur. Basée en effet sur ce principe que l'Etat ne doit reconnaître aucun culte religieux, elle est tout d'abord très gravement injurieuse pour Dieu; car le Créateur de l'homme est aussi le fondateur des sociétés humaines et Il les conserve dans l'existence comme Il nous y soutient. Nous lui devons donc, non seulement un culte privé, mais un culte public et social pour l'honorer. En outre cette thèse est la négation très claire de l'ordre surnaturel. Elle limite en effet l'action de l'Etat à la seule poursuite de la prospérité publique durant cette vie, qui n'est que la raison prochaine des sociétés politiques; et elle ne s'occupe en aucune façon, comme lui était étrangère, de leur raison dernière, qui est la béatitude éternelle proposée à l'homme, quand cette vie si courte aura pris fin. Et pourtant, dans l'ordre présent des choses, qui se déroule dans le temps se trouvant subordonné à la conquête de ce bien suprême et absolu, non seulement le pouvoir civil ne doit pas faire obstacle à cette conquête, mais il doit encore nous y aider. Cette thèse bouleverse également l'ordre très sagement établi par Dieu dans le monde, ordre qui exige une harmonieuse concorde entre les deux sociétés. Ces deux sociétés, la société religieuse et la société civile, ont en effet les mêmes sujets, quoique chacune d'elles exerce dans sa sphère propre son autorité sur eux. Il en résulte forcément qu'il y aura bien des matières dont elles devront connaître l'une et l'autre comme étant de leur ressort à toutes deux. Or, qu'entre l'Etat et l'Eglise l'accord vienne à disparaître, et de ces matières communes pulluleront facilement les genres de différends qui deviendront très aigus des deux côtés; la notion du vrai en sera troublée et les âmes remplies d'une grande anxiété. Enfin, cette thèse inflige de graves dommages à la société civile elle-même, car elle ne peut pas prospérer ni durer longtemps, lorsqu'on n'y fait point sa place à la religion, règle suprême et souveraine maîtresse, quand il s'agit des droits de l'homme et de ses devoirs. (Pio X, Vehementer, 1906).

\*

LVII. Leggi civili ed autorità ecclesiastica.

Ma anche in un altro campo il volto di Roma Ci appare sfregiato nei suoi più puri lineamenti. Come voi ben sapete, il Concordato fra la Santa Sede e l'Italia (art. 1, capov. 2) prescrive che « in considerazione del carattere sacro della Città Eterna, sede vescovile del Sommo Pontefice, centro del mondo cattolico e meta di pellegrinaggi, il Governo italiano avrà cura di impedire in Roma tutto ciò che possa essere in contrasto col detto carattere ». Si può dire che tale è la sua presente condizione? Siamo dolenti di dover rispondere che no. Per citare un solo esempio, anche di recente un grande quotidiano, non sospetto di « clericalismo », in una corrispondenza da Roma descriveva a vivi colori due grandi manifesti murali volgarmente pornografici, che in quei giorni tappezzavano le principali vie di Roma; di uno dava anche le misure, largo forse sette metri, alto tre, la cui base toccava i marciapiedi. Chi potrebbe dire quali rovine di anime, specialmente giovanili, simili immagini provocano, quali impuri pensieri e sentimenti possono suscitare, quanto contribuiscano alla corruzione del popolo, con grave pregiudizio della stessa prosperità della Nazione, che ha bisogno di una gioventù sana, forte, educata alle più nobili aspirazioni della virtù! Aggiungete le riviste pornografiche esposte nei chioschi, il cinema immorale, e anche la televisione, che penetra fin nella intimità delle case, e vi apporta non di rado — come Ci viene riferito — spettacoli audaci, atti a turbare profondamente le coscienze. Perciò, nella scarsa aspettazione di avere altrove una difesa veramente efficace, massime dopo la pronunziata dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune precedenti norme, occorre che, in tali casi, i cattolici di Roma difendano da sé i diritti della religione e del buon costume, e, in unione con le altre oneste persone di ogni tendenza, ma pensose della moralità del popolo, sollevino una energica protesta della pubblica opinione, mostrando quale è veramente « il comune sentimento », che imponga alle Autorità competenti di

## Biblioteca

addivenire ai necessari provvedimenti. È un ufficio che affidiamo particolarmente a voi, predicatori e curatori di anime, e che vi meriterà la gratitudine di quanti vogliono il vero bene del buon popolo romano. (Pio XII - Discorso ai parroci ed ai Predicatori Quaresimalisti di Roma, 1957).

\*

LX. Democrazia cristiana.

Infatti stabilita ed accettata questa massima, che l'uomo non ha superiore, ne segue che la convivenza naturale e civile non viene da un principio esterno e superiore all'uomo, ma dal libero volere di ciascuno ; che il potere pubblico emana, come da fonte primaria, dal popolo ; ed inoltre che, siccome unica guida e norma della vita privata è ad ognuno l'individuale ragione, così della pubblica vita debba essere a tutti la ragione di tutti. Quindi i moltissimi poter moltissimo, e la parte maggiore del popolo essere dei diritti e doveri sorgente unica ed universale. Sennonché l'assurdità di tutto ciò apparisce dalle cose già dette. (Leone XIII, *Libertas*, 1888).

Similmente non è vietato prediligere governi temperati di forme democratiche, salva però la dottrina cattolica circa l'origine e l'uso del potere. Purché adatte per sé a fare il bene dei cittadini, nessuna delle varie forme di governo è riprovata dalla Chiesa : essa vuole bensì ciò che è pur voluto da natura, che si stabiliscano senza offendere il diritto di alcuno, e specialmente rispettando le ragioni della Chiesa stessa. (Leone XIII, 1888).

Non può sorgere alcun dubbio intorno agl'intenti della democrazia sociale e intorno a quelli a cui convien che miri la democrazia cristiana. Infatti la prima, sia pur che non tutti trascorrono ai medesimi eccessi, da molti è portata a tanta malvagità da non tenere in alcun conto l'ordine soprannaturale, cercando esclusivamente i beni corporali e terreni, e collocando tutta la felicità umana in tale acquisto e in tal godimento. Vuol quindi che il governo venga in mano della plebe affinché, livellando quant'è possibile, le classi, le torni facile il passo all'eguaglianza economica ; tende perciò a sopprimere ogni diritto di proprietà, e a mettere tutto in comune, i patrimoni dei privati e perfino gli strumenti per guadagnarsi la vita. Al contrario la democrazia cristiana, per ciò stesso che si dice cristiana, deve avere necessariamente per sua base i principi della fede, e provvedere ai vantaggi dei ceti inferiori, ma sempre in modo di curarne il perfezionamento morale, in ordine ai beni eterni per cui son fatti. Per essa dunque nulla deve essere più inviolabile della giustizia ; il diritto di acquisto e di possesso deve volerlo integro e tutelare le diverse classi, membra necessarie di una società ben costrutta ; esige in una parola che l'umano consorzio ritragga quella forma e quel temperamento che gli diede il suo autore Iddio. Resta dunque non esservi tra la democrazia sociale e la cristiana nulla di comune, e correre tra loro tal differenza, quale è tra la setta del socialismo e la professione del cristianesimo.

Non sia poi lecito di dare un senso politico alla democrazia cristiana. Perché, sebbene la parola democrazia, chi guardi all'etimologia e all'uso dei filosofi, serva ad indicare una forma di governo popolare, non deve significare se non una benefica azione cristiana a favore del popolo. I precetti della natura e del Vangelo, in quanto trascendono di proprio diritto i fatti umani, è necessario che non dipendano da alcuna forma di governo civile, ma possono convenire con tutti, sempre inteso che non ripugnino all'onestà e alla giustizia. Essi pertanto sono e restano fuori dei partiti e della mutabilità degli eventi, di guisa che, in qualunque modo la società si regga, i cittadini possano e debbano tenersi agli stessi precetti, secondo i quali ci è ingiunto di amar Dio sopra tutte le cose e il prossimo come noi stessi. Quest'è la disciplina costante della Chiesa ; così usarono sempre i Romani Pontefici trattar con gli Stati, indipendentemente dal governo lor proprio. Ciò posto, l'intendimento e l'azione dei cattolici che mirano a promuovere il bene dei proletari, non deve punto

## Biblioteca

proporsi di preferire e preparar con ciò una forma di governo invece di un'altra. (Leone XIII, Graves de communi, 1901).

\*

LXIII. Ribellione ai poteri costituiti.

E poiché non vi è società che si tenga in piedi, se non ci è chi sovrasti agli altri, movendo ognuno con efficacia ed unità di mezzi verso di un fine comune, ne segue che alla convivenza civile è indispensabile l'autorità che la regga ; la quale non altrimenti che la società, è da natura, e perciò stesso viene da Dio. Donde nasce che il potere pubblico in se stesso non può derivare che da Dio. Iddio solo è il vero e supremo Signore del mondo, e a Lui devono sottostare tutte quante le creature, e servirlo, in guisa che chiunque è investito della sovranità, non d'altronde la tiene che da Dio, massimo Signore di tutti. « Potestà non è se non da Dio ». (Rom. XIII, 1) [...]. Disubbidire al potere legittimo, qualunque sia la persona che ne è rivestita, non è lecito più di quello che sia l'opporci al volere divino, al quale chi si oppone precipita volente in rovina. « Chi resiste alla potestà, resiste all'ordinamento divino, e quei che resistono ne riporteranno condanna » (Ibid. V, 2). Quindi scuotere il freno della soggezione, e turbare per via di sedizioni lo Stato, è delitto di lesa maestà non pure umana, ma ancora divina. (Leone XIII, Immortale Dei, 1885).

\*

LXXVII . Il nuovo diritto liberale.

Di quei principi è ritenuto supremo fra tutti questo : che siccome gli uomini considerati in astratto nella loro natura specifica sono tutti eguali tra loro, similmente lo sono in concreto nell'ordine pratico della vita : ciascuno essere indipendente per guisa da non dover sottostare in nessun modo all'autorità altrui ; libero di pensare e fare a suo talento : niuno avere diritto di comandare agli altri. In una società regolata su tali massime, la sovranità non è altro che la volontà del popolo, il quale come è assoluto padrone di sé, così da se medesimo si governa ; sceglie poi taluni, a cui affidare le proprie sorti, non però in modo da trasferire in essi vera e propriamente detta sovranità, ma piuttosto un ministero da esercitare in suo nome e vece. Di autorità divina non si parla, come se Dio non esistesse, o non avesse provvidenza alcuna dell'umana famiglia, o non avessero né gli individui né la società alcun obbligo verso Iddio, ovvero come se potesse darsi sovranità, la quale non riconoscesse da Dio stesso la sua origine, la sua forza, la sua autorità. Di che, come apparisce chiaramente, lo Stato non verrebbe ad essere altro, in sostanza, che la moltitudine arbitra e moderatrice di se stessa ; e poiché il popolo è considerato non altrimenti che la sorgente di ogni diritto e di ogni potere, è logico che lo Stato si ritenga assolto da qualunque dovere verso la divinità ; che non professi ufficialmente veruna religione ; né si creda obbligato a ricercare, qual sia tra le molte, la sola vera, né ad anteporre una alle altre, né a favorirne una più delle altre, ma tutte le lasci egualmente libere, fino a che non venga danno all'ordine pubblico. Sarà ancor logico abbandonare la religione alla coscienza degli individui, dar piena balia ad ognuno di seguire quella che più gli talenta, ed anche nessuna, se così gli piace. Quindi libertà di coscienza, libertà di culto, libertà di pensiero, libertà di stampa.

Poste a fondamento degli Stati queste massime tanto in voga a' giorni nostri, ognuno vede a quale e quanto dura condizione venga obbligata la Chiesa. Poiché quando alle teorie si conformi la pratica, la religione cattolica sarà messa in pari ed anche più in basso dei culti acattolici, non si terrà veruni conto delle leggi ecclesiastiche, e mentre per comandamento di Gesù Cristo la Chiesa ebbe la missione di insegnare a tutte le genti, le verrà negata ogni ingerenza nel pubblico insegnamento. (Leone XIII, Immortale Dei, 1885).

LXXVIII . Libertà dei culti.

## Biblioteca

E in primo luogo vediamo sotto il rispetto individuale quella libertà, tanto contraria alla virtù della religione, che chiamano di culto. La quale ha questo fondamento : esser libero ciascuno di professare la religione che gli piace, ed anco di non professarne alcuna. Eppure di tutti gli umani doveri quello senza dubbio è il massimo e il più sacrosanto, che ci obbliga ad onorare con pio e religioso affetto Iddio : dovere che nasce dall'essere Iddio nostro assoluto padrone, padre provvidentissimo, primo principio ed ultimo fine nostro. Di più, senza religione non si dà virtù vera, perché ogni virtù morale, ordinando l'uomo circa le cose che conducono a Dio in quanto è sommo ed ultimo nostro fine, la religione che ha « direttamente e immediatamente per oggetto Iddio » (S. Tommaso II.II), è di tutte le altre virtù principe e moderatrice. E a chi dimandi quale di tante opposte religioni sia quel'una che dobbiamo seguire, quella certamente, rispondono la ragione e la natura, che fu istituita da Dio, e che facilmente è riconoscibile a certi caratteri esteriori, scolpiti in essa per mano della provvidenza divina, poiché in cosa di tanta importanza ogni errore sarebbe fatale. Onde lasciando all'uomo la facoltà di professare qualsiasi religione, gli si concede di potere impunemente dimenticare o snaturare a sua posta un dovere fra tutti santissimo, e quindi di portarsi al male, volgendo le spalle al sommo ed immutabile bene : ciò che non è libertà, come si disse, ma licenza e servaggio di un animo avvilito nella colpa.

Considerata rispetto alla società la libertà dei culti importa non essere tenuto lo Stato a professarne o a favorirne alcuno : anzi dover essere indifferente a riguardo di tutti, e averli in conto di giuridicamente uguali, anche se si tratti di nazioni cattoliche. Ma, perché tali massime fossero vere, bisognerebbe che il civile consorzio o non avesse doveri verso Dio, o li potesse impunemente violare : due cose false apertamente, (Leone XIII, Libertas, 1888).

\*

LXXIX. Libertà di parola e di stampa.

Passiamo a considerare alcun poco la libertà di parola e di stampa. È superfluo dire che questa libertà, se non sia debitamente temperata e trapassi i limiti e la misura, non può essere un diritto. Potestà morale è il diritto e, come si disse e converrà spesso ridire, è assurdo che la natura ne dia indistintamente e indifferentemente alla verità e alla menzogna, al bene e al male. Le cose vere ed oneste hanno diritto, salvo le regole della prudenza, di essere liberamente propagate e divenire il più che possibile comune retaggio : ma gli errori, peste della mente, i vizi, contagio dei cuori e dei costumi, è giusto che dalla pubblica autorità siano diligentemente repressi per impedire che non si dilaghino a danno comune. L'abuso della forza dell'ingegno, che torna ad oppressione morale degli ignoranti, va egualmente represso con non minore fermezza che l'abuso della forza materiale a danno dei deboli. Tanto più che guardarsi dai sofismi dell'errore, specialmente se accarezzanti le passioni, la massima parte dei cittadini o del tutto non possono, o non possono senza estrema difficoltà. Data ad ognuno piena balia di parlare e di mandare a stampa, non vi è cosa che possa rimanere intatta ed inviolata ; neanche quei supremi e verissimi dettati di natura, che debbono riverirsi qual nobilissimo e comune patrimonio del genere umano. (Leone XIII, Libertas, 1888).

È ovvio e fondamentale osservare che l'Uomo, dotato dal suo Creatore della libertà di scegliere tra il bene e il male non è con ciò investito del diritto di scegliere il male; ma ha il privilegio di scegliere liberamente il bene, ciò che è suo dovere, così meritando il premio eterno riservatogli da Dio. La libertà della stampa, al pari di qualsiasi altra libertà, sia essa di azione, di parola o di pensiero, è limitata ; non permette ad un individuo di stampare quel che è errato, quel che si sa esser falso o quel che mira a minare e distruggere la fibra morale e religiosa degli individui e la pace e l'armonia delle Nazioni. (Pio XII, Discorso ai rappresentanti della stampa USA, 1946).

## Biblioteca

Gli uomini, così i singoli come la umana società, e il loro bene comune, sono sempre legati all'assoluto ordine dei valori stabiliti da Dio. Ora precisamente per attuare e rendere efficace questo legame in modo degno della natura umana, è stata data all'uomo la libertà personale, e la tutela di questa libertà è lo scopo di ogni ordinamento giuridico meritevole di tal nome. Ma da ciò consegue altresì che non vi può essere la libertà e il diritto di violare quell'ordine assoluto di valori. Si verrebbe quindi a lederlo e a scardinare la difesa della pubblica moralità, che è senza dubbio un elemento precipuo per il mantenimento del bene comune da parte dello Stato, se, per citare un esempio, si concedesse, senza riguardo a quell'ordine supremo, una incondizionata libertà alla stampa e al « film ». Nel qual caso non si riconoscerebbe il diritto alla vera e genuina libertà ; ma si verrebbe a legalizzare la licenza, se si permettesse alla stampa e al «film» di scalzare i fondamenti religiosi e morali della vita del popolo. Per comprendere ed ammettere un tale principio, non è neppure necessario di essere cristiani. Basta l'uso, non turbato dalle passioni, della ragione e del sano senso morale e giuridico. (Allocuzione di Capodanno alla nobiltà romana, 1947).

LXXX. Le « cosiddette libertà moderne ».

E quanto alle idee è necessario ritenere nell'animo con saldo convincimento, e, ogniquale volta occorre, professare apertamente tutto quanto insegnarono o saranno per insegnare i romani Pontefici. E particolarmente rispetto a quelle che si suol chiamare libertà moderne, è d'uopo che ognuno se ne rimetta al giudizio della Sede Apostolica e non se ne pensi diversamente da lei. Si ha da stare in guardia di non venire tratti in inganno dalla loro apparente onestà : e bisogna aver presente da quale germe esse nascono, e quale è lo spirito che le informa. Abbastanza ormai si sa per esperienza quel che debba aspettarsene la società, avendo esse dappertutto prodotto frutti dei quali ogni onesta e savia persona ha ragione di rammaricarsi. Se realmente esista in qualche luogo, ovvero anche si immagini, un regime che perseguiti e tiranneggi la Chiesa, e con essi si paragonino i moderni sistemi di cui parliamo, potranno questi sembrar per essa men tristi. Ma i principi sui quali essi si appoggiano sono, come abbiam detto, altamente riprovevoli. (Leone XIII, Immortale Dei, 1885).

**(Critica liberale ringrazia per la digitalizzazione dall'originale il circolo padovano di Libertà e Giustizia [Padova@libertaegiustizia.it](mailto:Padova@libertaegiustizia.it))**